REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI PROFESSIONISTI DI AUTOSTRADE DELLO STATO S.P.A.

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 3
ART. 2 - DEFINIZIONI 4
ART. 3 - AMBITI DI APPLICAZIONE 5
ART. 4 - STRUTTURA DELL'ELENCO 5
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI 7
ART. 6 - LIMITAZIONI 7
ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA 8
ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 10
ART. 9 - VERIFICHE 11
ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 12
ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE 13
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
ART. 14 - NORME DI RINVIO 14

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUNA SEZIONE DELL'ELENCO

SEZIONE A - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 15
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE A 15
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE 15
ART. 3 - REQUISITI GENERALI 16
ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 16
SOTTOSEZIONE A1 – LAVORI
ART. 5 - AMBITO DELLA SOTTOSEZIONE A1 17
ART. 6 - REQUISITI SPECIALI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI 17
ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER CATEGORIE SOA E RILEVANZA DELLA CLASSIFICA 18
ART. 8 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELLA SOTTOSEZIONE A1 18
ART. 9 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SOTTOSEZIONE A 19
SOTTOSEZIONE A2 – SERVIZI E FORNITURE
ART. 10 - AMBITO DELLA SOTTOSEZIONE A2 – SERVIZI E FORNITURE 19
ART. 11 - REQUISITI SPECIALI PER I PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITURE 20

Autostrade dello Stato S.p.A.
Sede legale: 00198, Roma, Via Ombrone 2 G, autostradedellostato@legalmail.it
C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 17628991006

ART. 12 - REQUISITI ULTERIORI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SERVIZI E FORNITURE 21
ART. 13 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELLA SOTTOSEZIONE A2 21
ART. 14 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SOTTOSEZIONE A2 22
ART. 15 - VERIFICHE SPECIFICHE PER LA SEZIONE A 22
SEZIONE B – SERVIZI LEGALI 23
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE B 23
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE 23
ART. 3 - REQUISITI GENERALI 24
ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 24
ART. 5 - AREE PROFESSIONALI E AMBITI TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ 25
ART. 6 - REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI 26
ART. 7 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI 27
ART. 8 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SEZIONE B 28
ART. 9 - VERIFICHE SPECIFICHE PER LA SEZIONE B 28
SEZIONE C – PROFESSIONISTI CCT 29
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE C 29
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE 30
ART. 3 - REQUISITI GENERALI 30
ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 31
ART. 5 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE 32
ART. 6 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SEZIONE C 33
ART. 7 - VERIFICHE SPECIFICHE PER LA SEZIONE C 34

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la struttura, la gestione, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco telematico dei fornitori (l'"**Elenco**") di Autostrade dello Stato S.p.A., nonché le modalità e i requisiti per l'iscrizione nelle relative Sezioni (il "**Regolamento**").

L'Elenco è finalizzato a consentire ad Autostrade dello Stato S.p.A. ("**AdS**"), secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile:

a) l'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
b) l'individuazione degli Avvocati cui affidare servizi legali soggetti al Codice o esclusi dal relativo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 56, nonché dei Notai cui affidare i servizi notarili ricompresi tra le fattispecie escluse previste dal medesimo articolo;
c) l'individuazione dei Professionisti in possesso dei requisiti previsti per la nomina a Presidente o Componente del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi degli artt. 215 e seguenti e dell'Allegato V.2 del Codice.

La Parte I del presente Regolamento contiene le disposizioni generali comuni all'Elenco. La Parte II disciplina le disposizioni specifiche applicabili a ciascuna Sezione e alle relative sottosezioni.

La gestione e l'utilizzo dell'Elenco avvengono nel rispetto della normativa applicabile e, ove pertinenti, dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

L'iscrizione all'Elenco non costituisce procedura concorsuale o para concorsuale, non determina la formazione di graduatorie e non attribuisce alcun diritto o aspettativa all'invito, all'affidamento di lavori, servizi o forniture, al conferimento di incarichi professionali o alla nomina quale Presidente o Componente del Collegio consultivo tecnico.

Con l'adozione del presente Regolamento è pertanto istituito e disciplinato l'Elenco telematico dei Fornitori e dei Professionisti di AdS.

L'attivazione dell'Elenco è resa pubblica mediante apposito avviso sul sito istituzionale di AdS, nel quale sono indicate la data a decorrere dalla quale è possibile presentare domanda di iscrizione e le relative modalità operative.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Elenco sono erogati attraverso il portale di AdS https://portaleacquisti.autostradestato.it

Gli scopi che AdS persegue mediante l'istituzione dell'Elenco sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore di AdS nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di Servizi Legali e/o Servizi Notarili e Esperti da nominare nel Collegio Consultivo Tecnico, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire ad AdS uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "**AdS**" o "**Società**": Autostrade dello Stato S.p.A.;
b) "**Codice**": il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
c) "**Elenco**": l'Elenco dei Fornitori di AdS istituito e disciplinato dal presente Regolamento;
d) "**Portale**": la piattaforma telematica utilizzata da AdS per la gestione dell'Elenco, attraverso la quale sono effettuate, tra l'altro, la registrazione, l'iscrizione, l'aggiornamento dei dati e dei requisiti e le relative comunicazioni;
e) **"Fornitore"**: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può richiedere l'iscrizione all'Elenco in una o più Sezioni, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
f) **"Richiedente"**: il fornitore che presenta domanda di iscrizione a una o più Sezioni o sottosezioni dell'Elenco;
g) **"Iscritto"**: il Richiedente la cui iscrizione all'Elenco si è perfezionata secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

h) "**Avvocato**": il professionista iscritto all'Albo degli Avvocati che richiede o mantiene l'iscrizione nella Sezione B, esercitando individualmente ovvero quale socio o partner di una struttura professionale, secondo quanto previsto dalla Parte II;

i) "**Notaio**": il professionista iscritto nel ruolo notarile che richiede o mantiene l'iscrizione nella sottosezione della Sezione B dedicata ai servizi notarili;

j) "**CCT**": il Collegio Consultivo Tecnico disciplinato dagli artt. 215 e seguenti e dall'Allegato V.2 del Codice;

k) "**Professionista CCT**": il professionista che richiede o mantiene l'iscrizione nella Sezione C quale Presidente e/o Componente del Collegio Consultivo Tecnico;

l) "**Sezione**": ciascuna delle articolazioni principali dell'Elenco individuate dal presente Regolamento;

m) "**Sottosezione**": ciascuna delle articolazioni interne alle Sezioni, individuata in funzione della tipologia di attività, servizio o qualifica professionale;

n) "**Categorie merceologiche**": le categorie e sottocategorie relative a lavori, servizi e forniture individuate nell'apposito Allegato al presente Regolamento.

ART. 3 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Elenco è utilizzato da AdS per:

- la selezione degli iscritti alla Sezione A da consultare o invitare in base agli artt. 48-49-50 del Codice per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- la selezione degli Iscritti alla Sezione B ai fini dell'affidamento di Servizi Legali, siano essi soggetti all'applicazione del Codice ovvero esclusi dal relativo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 56, ivi compresi i servizi di rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, i servizi di rappresentanza in arbitrati e conciliazioni e i servizi notarili ricompresi tra le fattispecie escluse previste dal medesimo articolo;
- la selezione degli iscritti alla Sezione C ai fini della designazione o nomina quali Presidenti o Componenti del Collegio Consultivo Tecnico, secondo quanto previsto dagli artt. 215 e seguenti e dall'Allegato V.2 del Codice.

ART. 4 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco si articola nelle seguenti Sezioni:

SEZIONE A – "Lavori, Servizi e Forniture", articolata nelle seguenti sottosezioni:

A1 – Lavori;

A2 – Servizi e Forniture.

Le categorie e sottocategorie relative alla Sezione A sono individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

L'Allegato 1 individua, per ciascuna categoria e sottocategoria, la relativa descrizione e i pertinenti sistemi di classificazione e, ove applicabile, la corrispondente categoria SOA.

L'Allegato 1 può essere modificato, integrato e aggiornato da AdS in relazione alle proprie esigenze di approvvigionamento, all'evoluzione dei sistemi di classificazione e alla normativa applicabile, senza necessità di modifica del presente Regolamento. Gli aggiornamenti acquistano efficacia dalla relativa pubblicazione sul Portale.

SEZIONE B – "Servizi Legali", articolata nelle seguenti sottosezioni:

B1 - Servizi Legali soggetti al Codice;

B2 - Servizi Legali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56, a sua volta articolata in:

- B2.1 – Rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari e relativa consulenza legale nei casi previsti dall'art. 56 del Codice;
- B2.2 – Rappresentanza in arbitrati e conciliazioni;
- B2.3 – Servizi notarili.

Nell'ambito delle sottosezioni B1, B2.1 e B2.2, l'iscrizione avviene con riferimento a una o più delle seguenti aree professionali, nel limite massimo di tre:

- Diritto amministrativo, ivi compresi appalti pubblici, espropriazioni, diritto ambientale e urbanistico, diritto delle infrastrutture e dei trasporti;
- Diritto civile e commerciale;
- Diritto del lavoro;
- Diritto penale;
- Diritto tributario.

Le predette aree professionali non si applicano alla sottosezione B2.3 – Servizi notarili.

SEZIONE C – "Professionisti CCT", articolata nelle seguenti qualifiche:

C1 - Presidenti;

C2 - Componenti.

Nell'ambito di ciascuna qualifica sono individuati i seguenti profili professionali:":

- Ingegneria/Architettura;
- Giuridico;
- Economico.

Per tutte le Sezioni sono acquisiti i dati e le dichiarazioni di carattere generale previsti dalla Parte I.

I requisiti, le dichiarazioni, la documentazione e le ulteriori condizioni specifiche di iscrizione sono disciplinati nella Parte II con riferimento a ciascuna Sezione e sottosezione.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i Fornitori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e, con riferimento alla Sezione e alla sottosezione di interesse, dalla Parte II del presente Regolamento.

L'iscrizione può essere richiesta per una o più Sezioni, sottosezioni, categorie, aree professionali o profili, ove compatibili con la natura del richiedente e purché siano posseduti i relativi requisiti.

I requisiti richiesti per l'iscrizione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco.

Gli Iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati presenti sul Portale, ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione.

I requisiti generali, di idoneità e, ove previsti, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché gli ulteriori requisiti specifici richiesti per ciascuna Sezione e sottosezione, sono individuati nella Parte II del presente Regolamento.

ART. 6 - LIMITAZIONI

Non è consentita la presentazione di più domande riferibili al medesimo Fornitore per la medesima Sezione, sottosezione, categoria, area professionale o profilo.

Restano ferme le eventuali ulteriori limitazioni specificamente previste nella Parte II con riferimento alle singole Sezioni e sottosezioni.

Resta altresì ferma, in occasione della singola procedura di affidamento, del conferimento dell'incarico o della nomina, l'applicazione delle cause di esclusione, dei divieti di partecipazione, delle incompatibilità e delle disposizioni in materia di conflitto di interessi previste dalla normativa applicabile.

ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

Il Richiedente presenta la domanda di iscrizione all'Elenco esclusivamente per via telematica, mediante il Portale, compilando i campi previsti e fornendo i dati, le dichiarazioni e la documentazione richiesta in relazione alla Sezione o sottosezione di interesse.

Il Richiedente è tenuto a indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido ai fini delle comunicazioni previste dal presente Regolamento. L'indicazione della PEC costituisce requisito necessario per il perfezionamento della domanda di iscrizione.

A seguito della registrazione al Portale, il Richiedente accede al proprio profilo, completa la propria anagrafica e procede alla compilazione della domanda secondo il percorso previsto per la Sezione o sottosezione prescelta.

Le credenziali di accesso, ovvero gli eventuali ulteriori strumenti di autenticazione previsti dal Portale, sono personali e devono essere custoditi con la massima diligenza. Il Richiedente e l'Iscritto sono responsabili del relativo utilizzo e non possono cederli a terzi.

L'Iscritto può in ogni momento aggiornare o modificare i dati e le informazioni presenti nel proprio profilo mediante il Portale. Qualora l'aggiornamento riguardi dati, dichiarazioni o requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, il sistema richiede il completamento degli adempimenti eventualmente necessari secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Per aggiornare le eventuali modifiche apportate, sarà necessario generare e trasmettere una nuova autocertificazione.

In fase di compilazione della domanda, il Richiedente rende le dichiarazioni richieste ai fini dell'iscrizione e del possesso dei requisiti previsti per la specifica Sezione o sottosezione.

Le dichiarazioni sono rese mediante le modalità previste dal Portale e, ove necessario, mediante la compilazione degli appositi campi. In caso di omissione o incompletezza di dati, dichiarazioni o allegati obbligatori, il sistema non consente il perfezionamento della domanda di iscrizione.

Il sistema segnala i campi e gli allegati obbligatori mancanti. La compilazione può essere salvata e ripresa in un momento successivo fino al completamento della domanda.

Al termine della compilazione della domanda, il sistema genera automaticamente un'autocertificazione riepilogativa in formato PDF contenente i dati e le dichiarazioni rese dal Richiedente, che deve essere scaricata e sottoscritta digitalmente secondo le modalità indicate dal Portale.

La documentazione e le dichiarazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione digitale sono espressamente individuate nell'ambito della procedura telematica di iscrizione.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento e delle relative eventuali modifiche e integrazioni, nonché di quanto previsto dal "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile sul Portale.

L'iscrizione si perfeziona automaticamente a seguito del corretto completamento dei campi obbligatori, della resa delle dichiarazioni richieste, del caricamento degli allegati previsti e della sottoscrizione digitale della domanda.

Resta ferma la facoltà di AdS di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sul possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Il Richiedente è tenuto a leggere con attenzione e a seguire le indicazioni e le avvertenze fornite dal Portale durante la compilazione della domanda.

AdS non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo completamento della procedura di iscrizione dovuto a disguidi tecnici o malfunzionamenti del Portale non imputabili alla Società, né per errori od omissioni imputabili al Richiedente o a soggetti terzi, ovvero derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

Ulteriori informazioni e istruzioni operative sono rese disponibili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ del Portale. Le eventuali modalità di accesso all'assistenza tecnica sono indicate sul Portale.

Il perfezionamento dell'iscrizione sarà confermato dal sistema e potrà essere riscontrato sul Portale.

L'iscrizione e ogni effetto ad essa conseguente decorrono dalla data del relativo perfezionamento risultante dal Portale.

L'Elenco si configura come un Elenco aperto; pertanto, i Fornitori interessati possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun Iscritto è tenuto, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Nei 30 gg. antecedenti la scadenza annuale, a ciascun Iscritto sarà automaticamente inviata dal sistema una mail che ricorderà di provvedere entro la predetta scadenza all'aggiornamento del proprio profilo e alla conferma annuale dell'iscrizione.

Gli Iscritti che non avranno provveduto all'aggiornamento entro il termine sopra indicato saranno automaticamente sospesi dall'Elenco. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: con la sospensione i dati dell'iscritto rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo nel termine di seguito indicato, lo stesso verrà riabilitato e reso visibile nell'Elenco.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei casi riportati al paragrafo 10.

Nei casi previsti al paragrafo 10, l'Amministrazione comunica la cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.

L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato.

Ai fini della sospensione dall’Elenco per mancato aggiornamento del profilo e conferma annuale dell’iscrizione, farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun Iscritto è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di qualsivoglia variazione intervenuta con riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

In caso di qualsivoglia variazione delle informazioni, dei dati e delle dichiarazioni precedentemente forniti, l’Iscritto dovrà procedere alla riapertura dell’istanza, apportando le necessarie modifiche e al successivo inoltro dell’istanza come modificata. Qualora la variazione riguardi dati, dichiarazioni o requisiti rilevanti ai fini dell’iscrizione, il sistema richiede il completamento degli eventuali adempimenti necessari ai fini del perfezionamento dell’aggiornamento. Il perfezionamento dell’aggiornamento sarà comunicato dal sistema tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Iscritto.

ART. 9 - VERIFICHE

AdS si riserva di effettuare periodicamente verifiche a campione sugli iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’esito negativo delle verifiche potrà comportare il mancato invito o affidamento, la sospensione o la cancellazione dall’Elenco, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa applicabile.

Le verifiche potranno comunque comprendere:

- verifiche sui soggetti di volta in volta invitati;
- verifiche prima dell’affidamento di incarichi professionali o della nomina nel Collegio consultivo tecnico;
- ulteriori controlli in presenza di incongruenze o dubbi sulle dichiarazioni rese.

Per le specifiche modalità di verifica riferite alle singole Sezioni dell’Elenco si rinvia alla Parte II del presente Regolamento.

ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Gli Iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 in materia di aggiornamento annuale dell'iscrizione, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

L'iscrizione può essere sospesa o cancellata nei casi previsti dal presente Regolamento.

La sospensione determina la temporanea inefficacia dell'iscrizione. Essa può essere disposta quando la causa che la determina abbia carattere temporaneo, sia suscettibile di regolarizzazione o richieda ulteriori accertamenti, ovvero opera automaticamente nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, ivi compreso il mancato aggiornamento e conferma annuale dell'iscrizione ai sensi dell'art. 8. Durante il periodo di sospensione l'Iscritto permane nel sistema, ma non può essere selezionato ai fini di inviti, affidamenti, incarichi o nomine. La sospensione cessa a seguito del venir meno della relativa causa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Diversamente, la cancellazione determina la definitiva eliminazione dell'Iscritto dalla Sezione o sottosezione interessata ovvero, quando la causa riguardi requisiti o condizioni comuni a tutte le Sezioni, dall'intero Elenco.

La cancellazione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'iscrizione, nonché false dichiarazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco o successivamente accertate nell'ambito delle verifiche previste dal presente Regolamento;
- grave negligenza o malafede nei confronti di AdS, anche durante l'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessazione dell'attività professionale;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- gravi o reiterate inadempienze contrattuali nei confronti di AdS;
- condotte poste in essere in violazione del Modello ex D.lgs. n. 231/01 e/o del Codice Etico approvati da Autostrade dello Stato;
- violazione dei doveri di riservatezza in merito alle informazioni aziendali apprese;

- sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitti di interesse che, per loro natura, impediscano il mantenimento dell'iscrizione nella Sezione o sottosezione interessata;
- mancato riscontro, per tre volte e senza giustificato motivo, a inviti o richieste di disponibilità formulati da AdS ai fini della partecipazione a procedure di affidamento, del conferimento di incarichi o di nomine;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Oltre ai casi di sospensione e cancellazione espressamente previsti dal presente Regolamento, AdS si riserva di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cancellazione dell'Iscritto, previa comunicazione dei relativi motivi e assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine e valutate le osservazioni eventualmente pervenute, AdS adotta il provvedimento definitivo, che viene comunicato all'Iscritto mediante il Portale.

Art. 11 - CRITERI DI GESTIONE

La scelta dell'Iscritto da interpellare o selezionare sarà effettuata da AdS nel rispetto dei principi applicabili alla singola fattispecie e, ove previsto, del principio di rotazione.

All'interno del sistema informatico sarà tenuta traccia del numero di inviti riferiti a ciascun Iscritto, nonché degli affidamenti, degli incarichi e delle nomine e, ove applicabili, dei relativi importi.

Resta espressamente inteso che, da parte di AdS, il ricorso all'Elenco non è obbligatorio ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare, affidatari, incaricati o nominati, ferma restando l'applicazione della normativa vigente.

Resta altresì espressamente inteso che l'inclusione nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'invito a procedure di affidamento, l'affidamento di lavori, servizi o forniture, il conferimento di incarichi o la nomina e non importa alcun vincolo per AdS.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AdS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. (Codice Privacy) si impegna, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla

riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Regolamento, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connesso.

I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco, nonché ai fini delle procedure di affidamento, del conferimento e della gestione degli incarichi professionali e delle nomine cui l'Elenco è funzionale.

AdS è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione di dati erronei e/o carenti.

Alcune informazioni relative all'Elenco, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla trasparenza, potranno essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale raggiungibile all'indirizzo www.autostradestato.it.

Sarà onere di AdS evitare l'uso o la diffusione non autorizzati o, comunque, illecita dei dati.

AdS dichiara di aver definito e adottato apposite politiche interne per il corretto trattamento e la protezione dei dati personali e di applicare adeguate misure di sicurezza.

L'informativa privacy, di cui agli artt. 13 e 14 del citato GDPR verrà debitamente sottoscritta da ciascun interessato.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Iscritti si impegnano all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente applicabile. Il presente Regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUNA SEZIONE DELL'ELENCO

La presente Parte disciplina, con riferimento a ciascuna Sezione e sottosezione dell'Elenco, i requisiti, le dichiarazioni, la documentazione e le ulteriori condizioni specifiche richieste ai fini dell'iscrizione e del relativo mantenimento.

Le disposizioni della presente Parte integrano quelle generali contenute nella Parte I, che restano applicabili per quanto non diversamente o specificamente previsto con riferimento alle singole Sezioni.

SEZIONE A - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE A

La presente Sezione disciplina i requisiti e le condizioni specifiche per l'iscrizione nelle seguenti sottosezioni:

A1 – Lavori;

A2 – Servizi e Forniture.

Le categorie e sottocategorie relative alla Sezione A sono individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche", con indicazione della relativa descrizione, dei pertinenti codici CPV e, per la Sottosezione A1, della corrispondente categoria SOA.

Il Fornitore può richiedere l'iscrizione in una o più categorie e, ove ne possieda i relativi requisiti, in entrambe le sottosezioni.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione nella Sezione A gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, del Codice e, in particolare:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
c) i consorzi stabili;
d) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione dello Stato di stabilimento, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Non è ammessa l'iscrizione autonoma all'Elenco dei raggruppamenti temporanei di operatori economici, dei consorzi ordinari, delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e dei GEIE.

Resta ferma la facoltà degli operatori economici iscritti di partecipare alle singole procedure nelle forme aggregate consentite dal Codice, secondo quanto previsto dalla documentazione della relativa procedura.

I consorzi di cui alle lettere b) e c) indicano nella domanda di iscrizione le consorziate rilevanti ai fini dell'iscrizione secondo la disciplina applicabile, provvedendo al relativo aggiornamento in caso di variazioni.

ART. 3 - REQUISITI GENERALI

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 96 e 98.

Il possesso dei requisiti generali è dichiarato secondo le modalità previste dalla Parte I del presente Regolamento e deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione.

ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A, l'operatore economico deve essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o, ove previsto in relazione alla natura dell'attività esercitata, nel competente albo o ordine professionale, per un'attività pertinente alla categoria per la quale richiede l'iscrizione.

La pertinenza è valutata con riferimento alla compatibilità tra l'attività risultante dall'iscrizione e le prestazioni ricomprese nella categoria di interesse, senza necessità di piena coincidenza.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea devono risultare iscritti nei corrispondenti registri professionali o commerciali previsti dalla normativa dello Stato di stabilimento, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

SOTTOSEZIONE A1 – LAVORI

ART. 5 - AMBITO DELLA SOTTOSEZIONE A1

La Sottosezione A1 – Lavori comprende le categorie relative all'esecuzione di lavori individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche", con indicazione, per ciascuna di esse, della corrispondente categoria SOA.

L'iscrizione è richiesta con riferimento a una o più categorie di lavori tra quelle previste nell'Allegato 1, nei limiti dei requisiti posseduti dall'operatore economico.

Ai fini dell'iscrizione nella Sottosezione A1 si applicano, oltre ai requisiti generali e di idoneità professionale previsti dalla Parte I e dagli articoli precedenti, i requisiti specifici disciplinati nei successivi articoli.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

Ai fini dell'iscrizione nella Sottosezione A1 – Lavori, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

a) attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da un organismo di attestazione autorizzato dall'ANAC e in corso di validità, per una o più delle categorie SOA individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche", almeno in classifica I;
b) patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in corso di validità e con punteggio non inferiore a quindici crediti.

Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto agli operatori economici in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, secondo quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti direttamente dall'operatore economico richiedente e non possono essere soddisfatti mediante avvalimento. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento nell'ambito della singola procedura di affidamento, nei casi e secondo le modalità consentite dal Codice.

ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER CATEGORIE SOA E RILEVANZA DELLA CLASSIFICA

L'operatore economico richiede l'iscrizione nella Sottosezione A1 indicando, tra le categorie SOA individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche", quelle per le quali possiede l'attestazione di qualificazione e, per ciascuna di esse, la relativa classifica.

L'iscrizione nella Sottosezione A1 non è articolata in fasce di importo. La classifica posseduta rileva ai fini dell'individuazione degli operatori da selezionare nelle singole procedure, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da affidare.

L'operatore economico può essere selezionato esclusivamente per affidamenti compatibili con la categoria e la classifica SOA possedute, tenuto conto degli eventuali incrementi consentiti dalla normativa vigente.

Le variazioni delle categorie o delle classifiche SOA possedute devono essere tempestivamente comunicate mediante aggiornamento dei dati presenti sul Portale.

ART. 8 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELLA SOTTOSEZIONE A1

In sede di domanda di iscrizione nella Sottosezione A1 – Lavori, il Richiedente rende, secondo le modalità previste dalla Parte I, le dichiarazioni relative:

a) alle categorie SOA possedute, tra quelle individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche", e, per ciascuna di esse, alla relativa classifica, con indicazione dell'organismo di attestazione, del numero dell'attestazione e delle relative date di rilascio e scadenza;
b) al possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con indicazione del relativo codice identificativo e del punteggio, salvo il caso di possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
c) per i consorzi, alle consorziate rilevanti ai fini dell'iscrizione e alle relative attestazioni SOA, secondo quanto previsto dall'art. 2.

Il corretto completamento dei campi e delle dichiarazioni richieste e, ove previsti dal Portale, il caricamento degli allegati obbligatori concorrono al perfezionamento automatico dell'iscrizione secondo quanto previsto dalla Parte I.

Resta ferma la facoltà di AdS di verificare successivamente il possesso e la permanenza dei requisiti dichiarati secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Gli operatori economici privi di attestazione SOA possono comunque completare la registrazione al Portale ai soli fini del censimento. Tale registrazione non costituisce iscrizione alla Sottosezione A1 né comporta l'inclusione nei relativi meccanismi di selezione e rotazione degli inviti. AdS si riserva di consultare gli operatori così censiti in presenza di specifiche e motivate esigenze contingenti ed eccezionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa verifica dei requisiti richiesti per il singolo affidamento.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SOTTOSEZIONE A

Fermi restando gli obblighi di aggiornamento e conferma periodica previsti dalla Parte I, l'Iscritto è tenuto ad aggiornare tempestivamente sul Portale ogni variazione relativa ai requisiti speciali previsti per la Sottosezione A1 – Lavori.

In particolare, devono essere aggiornate le informazioni relative:

a) al rinnovo, alla scadenza o a ogni altra variazione dell'attestazione SOA;
b) alle categorie SOA possedute e alle relative classifiche;
c) alla patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove richiesta ai sensi dell'art. 6, compresa ogni variazione incidente sulla sua validità o sul possesso del punteggio minimo richiesto.

Restano ferme le conseguenze previste dalla Parte I in caso di perdita, anche sopravvenuta, dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione.

SOTTOSEZIONE A2 – SERVIZI E FORNITURE

ART. 10 - AMBITO DELLA SOTTOSEZIONE A2 – SERVIZI E FORNITURE

La Sottosezione A2 – Servizi e Forniture comprende le categorie relative ai servizi e alle forniture individuate nell'Allegato 1 – "Categorie merceologiche".

Il Richiedente può chiedere l'iscrizione in una o più categorie, selezionandole tra quelle previste nell'Allegato 1.

A ciascuna categoria è associato da AdS il relativo codice CPV, che non è oggetto di autonoma selezione da parte del Richiedente.

L'iscrizione in ciascuna categoria è subordinata al possesso dei requisiti speciali previsti dagli articoli che seguono e, ove stabiliti, degli ulteriori requisiti specificamente associati alla categoria di interesse.

ART. 11 - REQUISITI SPECIALI PER I PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITURE

Ai fini dell'iscrizione nella Sottosezione A2 – Servizi e Forniture, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti speciali:

a) aver maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, un fatturato globale non inferiore a euro 80.000,00;
b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, uno o più contratti di servizi o forniture analoghi a quelli ricompresi nella categoria per la quale è richiesta l'iscrizione, per un importo complessivo non inferiore a euro 50.000,00.

Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto distintamente per ciascuna categoria per la quale è richiesta l'iscrizione.

In occasione della conferma annuale, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono aggiornati assumendo a riferimento, rispettivamente, i migliori tre anni degli ultimi cinque anni e gli ultimi dieci anni antecedenti la data della conferma.

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti direttamente dal Richiedente e non possono essere soddisfatti mediante avvalimento. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento nell'ambito della singola procedura di affidamento, nei casi e secondo le modalità consentite dal Codice.

Resta ferma la facoltà di AdS di richiedere, nell'ambito della singola procedura di affidamento, requisiti speciali ulteriori o più elevati, nel rispetto della normativa applicabile e in misura proporzionata all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

ART. 12 - REQUISITI ULTERIORI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SERVIZI E FORNITURE

Per le categorie di servizi e forniture che, in ragione della normativa di settore o della natura delle prestazioni, richiedono il possesso di ulteriori requisiti, il Richiedente deve essere in possesso delle relative autorizzazioni, abilitazioni, licenze, iscrizioni in albi, registri o elenchi, certificazioni o altri titoli previsti dalla normativa applicabile.

Tali requisiti sono richiesti esclusivamente con riferimento alle categorie per le quali risultano pertinenti e devono essere posseduti per tutta la durata dell'iscrizione nella relativa categoria.

Ove necessario, il Portale individua, in funzione della categoria selezionata, le dichiarazioni da rendere e gli eventuali documenti da allegare ai fini dell'iscrizione.

ART. 13 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELLA SOTTOSEZIONE A2

In sede di domanda di iscrizione nella Sottosezione A2 – Servizi e Forniture, il Richiedente indica:

a. la categoria o le categorie per le quali richiede l'iscrizione;
b. gli importi del fatturato globale rilevanti ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 11, lettera a);
c. per ciascuna categoria selezionata, i contratti analoghi utilizzati ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 11, lettera b), con indicazione almeno del committente, dell'oggetto della prestazione, del periodo di esecuzione e dell'importo;
d. ove previsti per la specifica categoria, i dati e le dichiarazioni relativi agli ulteriori requisiti di cui all'art. 12.

Per ciascun contratto analogo deve essere possibile individuare la categoria alla quale il contratto è riferito.

Resta fermo quanto previsto dalla Parte I in ordine alle modalità di presentazione della domanda, al perfezionamento automatico dell'iscrizione e alle successive verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati.

ART. 14 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SOTTOSEZIONE A2

Fermi restando gli obblighi di aggiornamento e di conferma periodica previsti dalla Parte I, in occasione della conferma annuale l'Iscritto aggiorna i dati relativi al fatturato globale e ai contratti analoghi di cui all'art. 11, assumendo a riferimento i periodi temporali ivi previsti.

L'Iscritto è altresì tenuto ad aggiornare tempestivamente sul Portale ogni variazione relativa agli eventuali ulteriori requisiti previsti dall'art. 12, compresa la perdita, la scadenza, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, abilitazioni, licenze, iscrizioni, certificazioni o degli altri titoli richiesti per la specifica categoria.

Restano ferme le conseguenze previste dalla Parte I in caso di perdita, anche sopravvenuta, dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione.

ART. 15 - VERIFICHE SPECIFICHE PER LA SEZIONE A

Fermo restando quanto previsto dalla Parte I in materia di verifiche, l'iscrizione nella Sezione A non sostituisce le dichiarazioni e le verifiche sul possesso dei requisiti previste dalla normativa applicabile in occasione della singola procedura di affidamento.

Gli Iscritti invitati a una procedura di affidamento sono tenuti a rendere le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dalla relativa documentazione di procedura, confermando, ove richiesto, l'attualità dei dati e delle informazioni rilevanti già dichiarati ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

AdS procede alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell'operatore economico individuato ai fini dell'affidamento secondo le modalità e nei casi previsti dal Codice, ferma restando, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00, la disciplina dei controlli di cui all'art. 52 del Codice.

AdS può estendere le verifiche agli ulteriori operatori partecipanti alla procedura nei casi previsti dalla normativa applicabile o qualora ne ravvisi la necessità.

L'esito negativo delle verifiche comporta le conseguenze previste per la singola procedura e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle misure di sospensione o cancellazione dall'Elenco previste dalla Parte I, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni non veritiere.

SEZIONE B – SERVIZI LEGALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE B

La presente Sezione disciplina i requisiti e le condizioni specifiche per l'iscrizione nella Sezione B – Servizi Legali, articolata nelle seguenti sottosezioni:

B1 – Servizi Legali soggetti al Codice;

B2 – Servizi Legali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56, a sua volta articolata in:

B2.1 – Rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari e relativa consulenza legale nei casi previsti dall'art. 56 del Codice;

B2.2 – Rappresentanza in arbitrati e conciliazioni;

B2.3 – Servizi notarili.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione nelle Sottosezioni B1, B2.1 e B2.2 gli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine forense di appartenenza che esercitino la professione individualmente ovvero in qualità di socio o partner di uno studio associato, associazione professionale, società tra avvocati o altra struttura professionale ammessa dalla normativa vigente.

La domanda di iscrizione è sempre presentata dal singolo Avvocato, il quale indica se esercita individualmente ovvero in qualità di socio o partner di una struttura professionale e, in tale ultimo caso, identifica la struttura di appartenenza.

L'iscrizione dell'Avvocato che esercita nell'ambito di una struttura professionale è personale e non si estende agli altri professionisti dello studio o della struttura.

Possono richiedere l'iscrizione nella Sottosezione B2.3 – Servizi notarili i Notai iscritti nel relativo Albo professionale. La domanda di iscrizione è presentata personalmente dal Notaio.

ART. 3 - REQUISITI GENERALI

Per l'iscrizione nella Sottosezione B1 – Servizi Legali soggetti al Codice, il Richiedente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 96 e 98.

Quando il Richiedente opera nell'ambito di una struttura professionale, sono altresì rese, ove pertinenti in relazione alla relativa forma organizzativa, le dichiarazioni riferite alla struttura e ai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice.

Per l'iscrizione nelle Sottosezioni B2.1 e B2.2, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) insussistenza di motivi di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, come richiamato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, nonché di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) assenza di condanne penali e/o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione penali rilevanti ai fini dell'integrità e dell'affidabilità professionale;
c) assenza di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità con Autostrade dello Stato;
d) assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i Vertici Aziendali (Presidente, Amministratore Delegato, Componenti del CdA e Dirigenti).

Per l'iscrizione nella Sottosezione B2.3 – Servizi notarili, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di condanne penali e/o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione penali;
b) assenza di situazioni di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità, anche potenziale, con AdS, i suoi Amministratori, gli Azionisti e/o i Dirigenti.

ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per l'iscrizione nella Sottosezione B1 – Servizi Legali soggetti al Codice, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione;
b) qualora le attività per le quali è richiesta l'iscrizione siano riservate agli iscritti a un Ordine professionale, regolare iscrizione al relativo Ordine e assenza di provvedimenti in corso di efficacia che impediscano l'esercizio dell'attività richiesta;
c) ove il Richiedente eserciti la professione di Avvocato, titolarità di idonea polizza assicurativa in corso di validità per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per l'iscrizione nelle Sottosezioni B2.1 e B2.2, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal relativo Ordine forense di appartenenza;
b) assenza di provvedimenti in corso di efficacia che comportino la sospensione dall'esercizio della professione;
c) titolarità di idonea polizza assicurativa in corso di validità per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per l'iscrizione nella Sottosezione B2.3 – Servizi notarili, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione attiva al Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di riferimento;
b) assenza di condanne penali e/o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione penali;
c) titolarità di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;

ART. 5 - AREE PROFESSIONALI E AMBITI TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ

Ai fini dell'iscrizione nelle Sottosezioni B1, B2.1 e B2.2, il Richiedente indica le aree professionali per le quali richiede l'iscrizione.

Gli Avvocati dovranno esprimere massimo tre preferenze tra le aree professionali di seguito riportate:

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto penale;
3. Diritto amministrativo, contratti pubblici, espropriazioni, diritto ambientale e urbanistico, diritto delle infrastrutture e dei trasporti;
4. Diritto tributario;
5. Diritto del lavoro.

Il Richiedente indica altresì i fori presso i quali esercita la propria attività professionale e in relazione ai quali intende essere eventualmente invitato da AdS per l'affidamento di incarichi.

ART. 6 - REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

Per l'iscrizione nelle Sottosezioni B1, B2.1 e B2.2, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) realizzazione, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di iscrizione, di un volume d'affari/fatturato non inferiore complessivamente ad euro 30.000,00 (IVA e CPA escluse) per il Professionista che eserciti la professione individualmente e ad euro 80.000,00 (IVA e CPA escluse) per l'Avvocato associato/Socio;
b) aver svolto, negli ultimi tre anni, almeno cinque incarichi o servizi analoghi per ciascuna area professionale selezionata.

Il requisito economico-finanziario è unico e non varia in funzione del numero o della tipologia delle aree professionali selezionate.

Nel caso di Avvocato associato/Socio, il requisito economico-finanziario è riferito alla struttura professionale di appartenenza, mentre il requisito tecnico-professionale di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal Professionista che richiede l'iscrizione.

Ai fini del possesso del requisito tecnico-professionale possono essere valorizzate anche le attività svolte nell'ambito di incarichi conferiti alla struttura professionale o a gruppi di lavoro, purché la partecipazione del Richiedente sia formalizzata o comunque

documentalmente comprovabile e siano individuabili il ruolo ricoperto e le attività effettivamente svolte.

ART. 7 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI

Ai fini dell'iscrizione nelle Sottosezioni B1, B2.1 e B2.2, il Richiedente rende, attraverso la piattaforma, le dichiarazioni e fornisce i dati richiesti dal presente Regolamento e, in particolare:

a) forma di esercizio della professione, specificando se esercita individualmente ovvero quale socio/partner di una struttura professionale e, in tale ultimo caso, i dati identificativi della struttura di appartenenza;
b) Ordine di appartenenza, numero e data di iscrizione all'Albo, ove richiesti in relazione alla prestazione;
c) eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
d) estremi della polizza assicurativa professionale e relativo massimale;
e) aree professionali selezionate e fori presso i quali esercita la propria attività professionale e in relazione ai quali intende essere eventualmente invitato da AdS;
f) possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo precedente, ove applicabili, con indicazione degli incarichi o servizi analoghi richiesti per ciascuna area professionale selezionata.

Per perfezionare la domanda di iscrizione, gli Avvocati sono tenuti, altresì, a caricare a sistema:

1. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
2. curriculum vitae aggiornato sottoscritto digitalmente, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nelle materie aree professionali per cui si richiede l'iscrizione;
3. prendere visione e sottoscrivere digitalmente l'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Ai fini dell'iscrizione nella Sottosezione B2.3 – Servizi notarili, il Richiedente rende, attraverso la piattaforma, le dichiarazioni e fornisce i dati richiesti dal presente Regolamento e, in particolare:

a) Distretto Notarile di appartenenza;

b) estremi dell'iscrizione al Ruolo dei Notai;

c) dichiarazione relativa all'assenza di sanzioni disciplinari definitive nei termini previsti dall'art. 4;

d) estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e relativo massimale.

ART. 8 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SEZIONE B

Fermo restando quanto previsto dalla Parte I, gli Iscritti alla Sezione B sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo in caso di variazione dei dati, delle informazioni e dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

Gli Avvocati provvedono, in particolare, ad aggiornare le aree professionali e i fori indicati, la struttura professionale di appartenenza, ove dichiarata, i dati relativi alla polizza assicurativa nonché, in occasione della conferma annuale, i dati rilevanti ai fini del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 6.

I Notai provvedono, in particolare, ad aggiornare i dati relativi alla sede e al Distretto Notarile nonché alla polizza assicurativa.

ART. 9 - VERIFICHE SPECIFICHE PER LA SEZIONE B

Fermo restando quanto previsto dalla Parte I in materia di verifiche, AdS può in qualsiasi momento verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Sezione B, richiedendo all'Iscritto la documentazione necessaria.

Prima dell'affidamento del singolo servizio, AdS verifica, secondo la disciplina applicabile alla relativa tipologia di affidamento, il possesso e l'attualità dei requisiti rilevanti nonché

l'assenza di conflitti di interesse, incompatibilità o altre circostanze ostative riferite allo specifico incarico.

L'esito negativo delle verifiche comporta, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle misure di sospensione o cancellazione previste dalla Parte I, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa applicabile.

SEZIONE C – PROFESSIONISTI CCT

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE C

La presente Sezione disciplina i requisiti e le condizioni specifiche per l'iscrizione nella Sezione C – Professionisti per il Collegio Consultivo Tecnico, destinata all'individuazione dei soggetti che Autostrade dello Stato S.p.A. ("AdS") potrà prendere in considerazione ai fini della designazione o della nomina a Presidente o Componente dei Collegi consultivi tecnici ("CCT") previsti dagli artt. 215 e 218 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice") e dall'Allegato V.2 al medesimo Codice.

La Sezione C può essere utilizzata anche per la costituzione dei CCT facoltativi nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Sezione C è articolata nelle qualifiche di:

1) Presidente del CCT;
2) Componente del CCT.

Ciascuna qualifica è organizzata nei seguenti profili professionali:

a) Ingegneria/Architettura;
b) Giuridico;
c) Economico.

Il Richiedente può chiedere l'iscrizione come Presidente, come Componente o per entrambe le qualifiche, purché sia in possesso dei requisiti previsti per ciascuna di esse.

L'iscrizione nella Sezione C non dà luogo alla formazione di graduatorie e non attribuisce alcun diritto o aspettativa alla nomina.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione nella Sezione C gli ingegneri, gli architetti, i giuristi e gli economisti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. La domanda di iscrizione è presentata personalmente dal Richiedente.

L'iscrizione può essere richiesta anche da dipendenti pubblici. In tal caso il Richiedente dichiara tale condizione in sede di iscrizione; l'eventuale autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove richiesta, deve essere acquisita prima del conferimento dell'incarico, secondo la normativa applicabile.

ART. 3 - REQUISITI GENERALI

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione C, il Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali e di moralità:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i delitti di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R., per delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, il porto, il trasporto o la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti nei casi previsti dalla disciplina applicabile, ovvero per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché dall'art. 2635 del codice civile;
f) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti, consumati o tentati, di frode in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, per delitti commessi

con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, per i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, per riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, nonché per sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani;

g) non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, diversi da quelli indicati alla lettera e);
h) non essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
i) non essere destinatario di una misura di prevenzione applicata dal tribunale, anche con provvedimento non definitivo, in quanto indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
j) non avere concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le cause ostative di cui alle lettere da c) a i) operano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini dell'iscrizione, il Richiedente deve possedere comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, dimostrata attraverso uno o più dei seguenti percorsi di esperienza o qualificazione professionale previsti dall'art. 2 dell'Allegato V.2 al Codice:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e proporzionati all'incarico da assumere, quali responsabile unico del procedimento/progetto, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore, presidente di commissione per l'accordo bonario, ausiliario del magistrato o consulente tecnico di

parte in contenziosi dei lavori pubblici, commissario di gara, progettista o coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nonché patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) svolgimento di funzioni di dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice, con competenza nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
c) essere componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
e) esperienza quale magistrato ordinario, amministrativo o contabile, Avvocato dello Stato, prefetto o dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocato a riposo;
f) dottorato di ricerca nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
g) iscrizione al relativo albo professionale accompagnata da significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento degli incarichi di cui alla lettera a).

Il requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere posseduto per un periodo minimo di cinque anni per l'iscrizione come Componente e di dieci anni per l'iscrizione come Presidente.

Ai fini del computo del periodo minimo possono essere valorizzati anche cumulativamente i periodi riferiti a più percorsi di esperienza o qualificazione tra quelli sopra indicati.

ART. 5 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

Ai fini dell'iscrizione, il Richiedente indica attraverso la piattaforma:

a) la qualifica richiesta, scegliendo tra Presidente, Componente o entrambe;
b) il profilo professionale di appartenenza;
c) la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici e le dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui all'art. 3;

d) l'eventuale condizione di dipendente pubblico;
e) uno o più percorsi di esperienza o qualificazione professionale utilizzati ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, indicando, in funzione del percorso selezionato, l'ente o il committente, la qualifica o la tipologia di incarico, l'oggetto dell'attività, l'importo della procedura ove pertinente, il periodo di svolgimento e ogni altro dato necessario a consentire la verifica del requisito;
f) in caso di dottorato di ricerca, l'Ateneo, il titolo e l'ambito del dottorato, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla piattaforma;
g) gli incarichi di Presidente o Componente di CCT in corso e quelli svolti nel biennio precedente, ai fini della verifica dei limiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato V.2 al Codice;
h) l'impegno ad aggiornare tempestivamente i dati e i requisiti dichiarati e a rendere, prima della nomina, le dichiarazioni relative alle incompatibilità, ai conflitti di interesse e alle ulteriori cause ostative riferite allo specifico contratto o alle parti.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2, in quanto riferite allo specifico contratto o alle parti, non costituiscono requisiti da verificare in sede di iscrizione e sono dichiarate e verificate prima della nomina.

Il curriculum vitae non costituisce allegato obbligatorio ai fini dell'iscrizione e può essere caricato facoltativamente. La documentazione a comprova dei requisiti e delle esperienze dichiarate è acquisita da AdS in sede di successiva verifica o prima della nomina, ove necessario.

Per i dipendenti pubblici, l'eventuale autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove necessario, deve essere acquisita prima del conferimento dell'incarico, secondo la normativa applicabile.

L'iscrizione si perfeziona secondo le modalità previste dalla Parte I e non è subordinata a una preventiva valutazione comparativa o a una verifica sostanziale dei requisiti dichiarati.

ART. 6 - AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REQUISITI DELLA SEZIONE C

Fermo restando quanto previsto dalla Parte I, gli Iscritti alla Sezione C sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo in caso di variazione dei dati, delle informazioni o dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

Devono essere aggiornati, in particolare, la qualifica e il profilo professionale di iscrizione, i percorsi di esperienza o qualificazione, l'eventuale condizione di dipendente pubblico e gli incarichi CCT in corso o svolti nel biennio rilevante ai fini dei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - VERIFICHE SPECIFICHE PER LA SEZIONE C

Fermo restando quanto previsto dalla Parte I in materia di verifiche, AdS può in qualsiasi momento verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Sezione C, richiedendo all'Iscritto la documentazione necessaria.

Prima della nomina, AdS verifica, secondo la normativa vigente, il possesso e l'attualità dei requisiti generali e professionali rilevanti, il rispetto dei limiti quantitativi agli incarichi previsti dall'art. 5 dell'Allegato V.2 al Codice e l'eventuale sussistenza delle cause che impediscono una nuova nomina in conseguenza di ritardi nell'adozione delle determinazioni.

In tale sede sono altresì acquisite e verificate le dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità e ai conflitti di interesse riferiti allo specifico contratto o alle parti, previste dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 al Codice, nonché, per i dipendenti pubblici, l'eventuale autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove necessaria.

L'esito negativo delle verifiche impedisce la nomina e, ricorrendone i presupposti, comporta l'applicazione delle misure di sospensione o cancellazione dall'Elenco previste dalla Parte I, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa applicabile.